

D.g.r. 14 settembre 2026 - n. XII/6757**Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi regionali ai Comuni lombardi per le attività di redazione e revisione dei piani comunali di Protezione Civile**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 «Codice della protezione civile», e in particolare:

- l'art. 11, il quale stabilisce, al comma 1, che le Regioni disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando, in particolare:
 - lettera b): la definizione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
- l'art. 12, il quale sancisce:
 - al comma 1, che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni;
 - al comma 4, che i Comuni approvano con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale;
- l'art. 18, il quale indica:
 - al comma 1, che la pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di rischio;
 - al comma 4, che le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021, che approva gli «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali», e in particolare:

- l'art. 1, che sancisce che tale Direttiva è emanata in attuazione del suddetto art. 18 del d.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 e che essa ha la finalità di omogeneizzare il metodo di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali;
- l'art. 2, ai sensi del quale le Regioni provvedono a emanare o aggiornare gli indirizzi regionali per la pianificazione provinciale/città metropolitana, di ambito e comunale di protezione civile per i diversi tipi di rischio;

Vista la legge regionale n. 27 del 29 dicembre 2021, e in particolare:

- l'art. 7, comma 2, lettera b), che assegna ai Comuni il compito di provvedere alla redazione, approvazione, aggiornamento, revisione e attuazione dei piani comunali di protezione civile;
- l'art. 9, comma 1, lettera e), che introduce la possibilità, per Regione Lombardia, di sostenere il Sistema regionale di protezione civile disponendo appositi finanziamenti, individuando, tra le linee di intervento, anche la pianificazione di protezione civile;
- l'art. 17, il quale dispone:
 - al comma 1, che la Giunta definisca gli indirizzi regionali per la redazione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica della pianificazione di protezione civile delle Province, della Città metropolitana di Milano e dei Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del Codice;
 - al comma 2, che gli indirizzi di Regione assumono carattere vincolante per la redazione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica della pianificazione di protezione civile di livello territoriale locale. A tal fine la Regione mette a disposizione degli enti locali, quale supporto nell'attività di pianificazione, un apposito sistema informativo anche per consentire una più agevole fruizione di indicazioni e indirizzi uniformi;
 - al comma 3, che ciascun ente locale, nella propria attività di pianificazione di protezione civile, esegue, in base agli indirizzi regionali, la ricognizione e il coordinamento delle diverse pianificazioni urbanistiche e territoriali di propria competenza, con la finalità di integrare gli scenari di rischio nei piani urbanistici e territoriali e di rendere coerenti con tali scenari di rischio le previsioni dei piani stessi;
 - al comma 6, che i piani di protezione civile delle Province, della Città metropolitana di Milano e dei Comuni sono

aggiornati periodicamente anche al verificarsi di eventi o circostanze significativi che impongano una revisione dei piani medesimi e, in ogni caso, a seguito dell'approvazione di varianti generali dei piani urbanistici territoriali di vario livello per assicurarne il raccordo con la pianificazione di protezione civile;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, le disposizioni relative all'affidamento dei servizi dell'ingegneria e dell'architettura e degli altri servizi di natura intellettuale, nonché l'art. 50, che disciplina le procedure per l'affidamento diretto e le procedure negoziate sotto soglia comunitaria, e l'Allegato II.14 in merito ai criteri di selezione e ai requisiti delle prestazioni professionali;

Richiamata la d.g.r. XI/7278 del 7 novembre 2022, che approva gli «Indirizzi operativi regionali per la redazione e l'aggiornamento dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali» e individua nella piattaforma «Piani di Protezione Civile online - PPC online» lo strumento informatico attraverso il quale i Comuni devono rendere disponibile il proprio piano di protezione civile;

Considerato che Regione Lombardia, ai sensi del d.p.c.m. 30 aprile 2021, della l.r. n. 27/2021 e della d.g.r. n. 7278/2022, intende sviluppare la pianificazione di protezione civile sul proprio territorio anche mediante l'utilizzo del sistema informativo regionale «PPC online» sopra citato, al fine di omogeneizzare il metodo di pianificazione di protezione civile;

Vista la d.g.r. XI/6000 del 21 febbraio 2022, la quale, aggiornando i criteri e le modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento, individua come possibili beneficiari i Comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti, o sino a 25.000 abitanti nel caso in cui trattasi di Comuni montani o parzialmente montani;

Verificato che il processo di adeguamento della pianificazione comunale di protezione civile, anche con riferimento alla normativa di settore sopra citata, procede a rilento, soprattutto in contesti comunali di piccole e medie dimensioni, anche in ragione di risorse economiche limitate destinate a tale scopo;

Considerato che con la legge 12 settembre 2025, n. 131 e con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2026, n. 121 sono stati definiti i nuovi criteri per la classificazione dei Comuni montani ed è stato approvato l'elenco completo degli stessi;

Valutato opportuno mutare il criterio relativo alla popolazione comunale, di cui alla sopracitata d.g.r. n. 6000/2022, anche per la presente deliberazione, poiché coerente con gli scopi della stessa, aggiornandolo ai contenuti della sopravvenuta l. 131/2025 e del successivo d.p.c.m. 11 maggio 2026, n. 121;

Ritenuto, pertanto, al fine di promuovere l'aggiornamento della pianificazione comunale alla normativa vigente e la realizzazione di attività di prevenzione non strutturale, di finanziare un'iniziativa destinata ai Comuni lombardi con popolazione fino a 20.000 abitanti - o fino a 25.000 abitanti, se trattasi di Comuni montani - che assegni contributi regionali attraverso l'adozione di uno specifico bando;

Ritenuto, quindi, di approvare l'Allegato A «Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi per l'aggiornamento della pianificazione comunale di protezione civile», parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo regionale proposti dalla Direzione Generale competente e che si assumono come propri;

Dato atto che le risorse per l'attuazione del presente provvedimento, pari complessivamente ad € 2.370.000,00 sono stanziatesul Bilancio di previsione 2026 - 2028, al capitolo 11.01.104.12007 «Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per aggiornamento piani di emergenza comunali e provinciali», come di seguito specificato:

- € 770.000,00 sull'esercizio 2027;
- € 1.600.000,00 sull'esercizio 2028;

Ritenuto di demandare al Dirigente della competente Struttura della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile:

- l'adozione, entro 30 giorni dalla presente deliberazione, del decreto attuativo recante il bando con le indicazioni utili per la presentazione delle domande e delle rendicontazioni da parte degli Enti, nonché per l'istruttoria delle stesse da parte dei competenti uffici regionali, redatte a partire dai criteri e dalle modalità di cui al presente Allegato A;
- l'approvazione della graduatoria predisposta sulla base delle domande pervenute, determinata a seguito degli esiti istruttori;

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 17 settembre 2026

- l'adozione degli atti di impegno e liquidazione conseguenti alle disposizioni del presente atto e del successivo decreto dirigenziale attuativo;

Ritenuto, infine, di prevedere:

- l'attivazione della procedura di adesione al bando mediante la piattaforma regionale «Bandi e Servizi»;
- che gli Enti interessati potranno trasmettere l'istanza di adesione e, una volta individuati come soggetti beneficiari, l'accettazione del contributo e la rendicontazione delle attività e delle spese sostenute esclusivamente tramite il procedimento aperto sulla suddetta piattaforma;
- in caso di eventuali rinunce all'assegnazione del contributo che siano comunicate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria, lo scorrimento della stessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- che, con apposito provvedimento, la dotazione finanziaria potrà essere incrementata, in base alla disponibilità di bilancio, al fine di soddisfare le domande ammissibili, ma eventualmente escluse dal contributo per esaurimento delle risorse;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01) ed in particolare il par. 2 «Nozione di impresa e di attività economica»;

Dato atto che la Direzione competente considera il sostegno di cui trattasi, non rientrante nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto attività propria del soggetto pubblico beneficiario, avente natura istituzionale e non economica e pertanto i suddetti finanziamenti non rilevano ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato ai sensi del citato art. 107 del TFUE;

Visti:

- l'art. 12, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- l'art. 8 della legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1, ove è disposto che, qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Visto che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 2.5.4 «Rafforzare il sistema di protezione civile regionale», identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

Vista la legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vista la legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale» e la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 «Bilancio di previsione 2026/2028»;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 s.m.i., che dispongono la pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ad unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa:

1. di approvare l'Allegato A «Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi per l'aggiornamento della pianificazione comunale di protezione civile», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che le risorse in conto corrente per l'assegnazione dei contributi di cui al punto 1, pari a complessivi € 2.370.000,00, trovano copertura sul capitolo 11.01.104.12007

«Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per aggiornamento piani di emergenza comunali e provinciali» del «Bilancio di previsione 2026 - 2028», come di seguito specificato:

a) € 770.000,00 sull'esercizio 2027;

b) € 1.600.000,00 sull'esercizio 2028;

3. di demandare al Dirigente della competente Struttura della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile:

a) l'adozione, entro 30 giorni dalla presente deliberazione, del decreto attuativo recante il bando con le indicazioni utili per la presentazione delle domande e delle rendicontazioni da parte degli Enti, nonché per l'istruttoria delle stesse da parte dei competenti uffici regionali, redatte a partire dai criteri e dalle modalità di cui al presente Allegato A;

b) l'approvazione della graduatoria predisposta sulla base delle domande pervenute, determinata a seguito degli esiti istruttori;

c) l'adozione degli atti di impegno e liquidazione conseguenti alle disposizioni del presente atto e del successivo decreto dirigenziale attuativo;

4. di stabilire:

a) che la procedura di adesione al bando venga attivata mediante la piattaforma regionale «Bandi e Servizi»;

b) che gli Enti interessati potranno trasmettere l'istanza di adesione e, una volta individuati come soggetti beneficiari, l'accettazione del contributo e la rendicontazione delle attività e delle spese sostenute esclusivamente tramite il procedimento aperto sulla suddetta piattaforma;

c) lo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in caso di eventuali rinunce all'assegnazione del contributo che siano comunicate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria stessa;

d) che, con apposito provvedimento, si potrà aumentare la dotazione finanziaria, in base alla disponibilità di bilancio, al fine di soddisfare le domande ammissibili, ma eventualmente escluse dal contributo per esaurimento delle risorse;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale - sezione «Amministrazione trasparente», in attuazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

Allegato A

CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Finalità	Il bando ha l'obiettivo di incentivare i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, o fino a 25.000 se trattasi di Comuni montani, a redigere - laddove assente - o a revisionare - se datato o non adeguato a quanto prescrive la normativa di settore vigente - il proprio Piano comunale di Protezione Civile, attraverso il caricamento del medesimo piano nel sistema informativo regionale "PPC online" e il popolamento del file in formato geopackage, che Regione Lombardia renderà disponibile nella fase di apertura del bando stesso, per la predisposizione della parte geografica del piano.
Obiettivo strategico del PRSS - XII legislatura	Obiettivo strategico 2.5.4 "Rafforzare il sistema di protezione civile regionale".
Dotazione finanziaria	Le risorse finanziarie ammontano a € 2.370.000,00 e trovano copertura sul capitolo 11.01.104.12007 "Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali per aggiornamento piani di emergenza comunali e provinciali", come di seguito specificato: • € 770.000,00 sull'esercizio 2027; • € 1.600.000,00 sull'esercizio 2028.
Soggetti beneficiari	Possono partecipare al bando tutti i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti compresi - o fino a 25.000 abitanti compresi, se trattasi di Comuni montani - in forma singola o associata. L'associazione può essere: • stabile, se gli Enti che presentano la propria candidatura, gestiscono in forma associata la pianificazione di protezione civile (Unione di Comuni); • temporanea, nel caso in cui un gruppo di Comuni decida di associarsi, con atto deliberativo comunale, allo scopo di affrontare le attività di redazione o revisione dei rispettivi Piani comunali di Protezione Civile, individuando, col medesimo atto, un soggetto capofila al quale viene conferita delega, da parte di tutti i Comuni associati, per la partecipazione al presente bando. Il ruolo di soggetto capofila può essere ricoperto sia da uno dei Comuni dell'associazione sia da una Comunità Montana o da un Ente Parco. All'associazione possono partecipare solo Comuni che, presi singolarmente, abbiano un numero di abitanti pari o inferiore a 20.000 abitanti o a 25.000, nel caso di Comuni montani) (fonte: dati ISTAT sulla popolazione residente al 01/01/2026). La somma degli abitanti di tutti i Comuni che compongono l'aggregazione non rileva ai fini della partecipazione al presente bando.

Soggetti destinatari	Comuni e loro forme associative, Comunità Montane, Enti Parco
Entità del contributo	Il contributo massimo riconoscibile quale concorso alle spese sostenute per la redazione o revisione del proprio Piano comunale di Protezione Civile è pari a: • € 5.000,00, nel caso in cui il Comune presenti candidatura singolarmente; • € 4.000,00 a Comune, nel caso in cui a presentare la candidatura sia un'associazione, anche temporanea, di Comuni, che si aggrega per questa finalità. In ogni caso, il contributo concesso ed effettivamente liquidabile al soggetto beneficiario non potrà eccedere l'80% delle spese da sostenersi/sostenute da parte dell'Ente. In fase di determinazione della graduatoria dei soggetti ammissibili e degli importi massimi concedibili a ciascuno di essi, il corrispettivo assegnato all'ultima domanda ammessa potrà essere inferiore rispetto a quello effettivamente spettante in caso di esaurimento delle risorse stanziare per l'iniziativa. La parte non coperta dal contributo regionale rimarrà in carico all'Ente beneficiario.
Spese ammissibili	Il contributo potrà essere riconosciuto ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti (25.000, in caso di Comuni montani) per le spese, di natura corrente, per l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione comunale delle attività di redazione o revisione del Piano comunale di Protezione Civile. Ai fini del riconoscimento del contributo assegnato, il piano dovrà essere inserito nel sistema informativo regionale "Piani di Protezione Civile online – PPC online", fino al raggiungimento dello stato "Pubblicato", anche tramite il popolamento del file in formato geopackage, che Regione Lombardia renderà disponibile nella fase di apertura del bando stesso, per la predisposizione della parte geografica del piano. Le attività sopra riportate e la rendicontazione delle spese sostenute dovranno essere concluse entro la data del 31/12/2028.
Tipologia della procedura	Valutativa a graduatoria: una procedura competitiva basata sulla valutazione comparativa delle domande mediante i criteri introdotti dal presente provvedimento e dai punteggi definiti dal successivo bando, con formazione di una graduatoria finale per l'assegnazione delle risorse disponibili. I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande considerate ammissibili, ma non finanziate, potranno, eventualmente, trovare copertura in caso di rinunce o non accettazioni del

	contributo che determinino successivi scorrimenti della graduatoria. L'intera procedura - dal caricamento della domanda fino all'istruttoria della rendicontazione caricata dagli Enti beneficiari - troverà attuazione attraverso il portale regionale "Bandi e Servizi".
Periodo di riconoscimento delle spese	Per poter beneficiare dei contributi di cui al presente provvedimento, le spese per la redazione o revisione dei Piani comunali di Protezione Civile dovranno essere sostenute in conto corrente. Gli Enti beneficiari dovranno provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute entro la data del 31/12/2028.
Presentazione delle domande di contributo	A seguito di approvazione del bando attuativo, per tramite di decreto del Dirigente competente della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile, e di successiva pubblicazione su BURL, i soggetti interessati dovranno presentare la domanda di contributo unicamente accedendo alla piattaforma regionale "Bandi e Servizi", secondo le tempistiche indicate nel bando stesso.
Istruttoria e valutazione	È prevista un'istruttoria articolata in due fasi. 1. Un'istruttoria formale, durante la quale verranno verificate la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di contributo e la completezza documentale. Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti: • Popolazione massima di 20.000 abitanti, o di 25.000 abitanti, in caso di Comuni montani; • Presenza di domanda di contributo correttamente compilata, provvista degli allegati obbligatori; • Caricamento del preventivo di spesa. 2. Un'istruttoria di merito delle domande, propedeutica alla definizione della graduatoria di ammissibilità al contributo. Il punteggio sarà attribuito in rapporto ai parametri di seguito elencati, desunti dalle autocertificazioni in sede di presentazione della domanda, da documenti ufficiali e dalla documentazione disponibile agli atti alla data di pubblicazione del bando o, se diversa, alla data di seguito indicata: • Stato della pianificazione di protezione civile comunale vigente (intesa come assenza, vetustà o inadeguatezza rispetto alla normativa vigente): si prevede l'assegnazione di punteggi maggiori laddove la stessa sia assente, a decrescere verso stati della pianificazione più recenti, al fine di incentivare l'attività

	pianificatoria degli Enti più in ritardo nel processo di adeguamento; • Popolazione residente nel Comune: si prevede l'assegnazione di punteggi maggiori per i Comuni caratterizzati da popolazione residente inferiore, a decrescere verso punteggi più bassi per i Comuni più popolosi, al fine di incentivare l'attività pianificatoria degli Enti caratterizzati da minore capacità di spesa. A tale scopo, il valore della popolazione residente è ricavato dall'ultimo dato ISTAT ufficiale disponibile al momento di pubblicazione del bando (01/01/2026); • Superficie territoriale del Comune: si prevede l'assegnazione di punteggi maggiori per i Comuni caratterizzati da maggiore estensione territoriale, a decrescere verso punteggi più bassi per i Comuni con superficie inferiore, al fine di incentivare l'attività degli Enti con maggiore complessità territoriale; • Tipologie di rischio che caratterizzano il territorio di competenza: prendendo come riferimento i rischi di origine naturale prevalenti sul territorio lombardo, si prevede l'assegnazione di punteggi maggiori per i Comuni caratterizzati da maggiore presenza degli stessi sul proprio territorio di competenza, a decrescere verso punteggi più bassi laddove l'incidenza dei rischi sia inferiore, al fine di incentivare l'attività degli Enti caratterizzati da un peso maggiore dei medesimi rischi. Al termine dell'istruttoria formale e di merito delle domande pervenute, sulla base dei punteggi definiti all'interno del successivo bando, verrà formulata la graduatoria recante tutte le domande ritenute valide (anche non finanziate) e quelle ammesse al contributo (finanziate), fino a saturazione delle risorse disponibili, che sarà approvata con decreto del Dirigente della competente Struttura della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile e che verrà pubblicata su BURL. Nei casi di candidatura in forma associata di più Comuni, l'assegnazione del punteggio dovrà tenere conto: - per la popolazione residente e la superficie territoriale, della media dei valori dei singoli Enti; - per lo stato della pianificazione di protezione civile comunale vigente e le tipologie di rischio che caratterizzano il territorio di competenza, della condizione del Comune associato che garantisce l'attribuzione del punteggio maggiore. Eventuali rinunce o non accettazioni del contributo, comunicate a seguito di pubblicazione sul BURL della graduatoria e nei modi e nei tempi indicati dal successivo
--	---

	bando, potranno produrre scorimenti della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Modalità di erogazione del contributo	L'assunzione dell'impegno di spesa da parte di Regione Lombardia avverrà solo a seguito di formale accettazione del contributo assegnato da parte dell'Ente beneficiario, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL. L'erogazione del contributo avverrà in due <i>tranches</i>, come di seguito specificato: • l'acconto, per una quota non superiore al 32,5 % del contributo complessivo assegnato, da corrispondere, a titolo di anticipo, a seguito di trasmissione, entro il 31/07/2027, da parte dell'Ente beneficiario, dell'attestazione di conferimento dell'incarico a soggetti esterni all'Amministrazione comunale per le attività di redazione o revisione del Piano comunale di Protezione Civile; nei successivi 60 giorni, Regione Lombardia provvederà alla liquidazione della quota di acconto; • il saldo, da corrispondere a seguito di positiva verifica della rendicontazione delle spese sostenute che ciascun Ente individuato come beneficiario dovrà presentare entro il 31/12/2028, nelle modalità indicate all'interno del redigendo bando.
Regime aiuti di Stato	Con la presente misura non vengono finanziate, nemmeno indirettamente, attività economiche eventualmente svolte dai Comuni o dagli enti beneficiari delle risorse stanziare, in quanto sono perseguite finalità di attività istituzionali di protezione civile.